

Codice A1601B

D.D. 5 marzo 2021, n. 108

D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Lenta 2". Proponente: Azienda agri-turistico venatoria "Lenta 2". Comune di Ghislarengo (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".



ATTO DD 108/A1601B/2021

DEL 05/03/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1601B - Biodiversità e aree naturali**

OGGETTO: D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Lenta 2". Proponente: Azienda agri-turistico venatoria "Lenta 2". Comune di Ghislarengo (VC). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".

l'Azienda agri-turistico venatoria (AATV) in oggetto si estende per una superficie di 811 ettari sul territorio del Comune di Ghislarengo (VC);

il territorio dell'AATV Lenta 2 è interessato dalla presenza del SIC IT1120026 "*Stazioni di Isoetes malinverniana*", istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat per la costituzione della Rete Natura 2000;

il SIC IT1120026 ha come principale obiettivo la tutela della specie *Isoetes malinverniana*, una specie di felce acquatica endemica italiana definita "criticamente minacciata" dalla IUCN e inserita nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE Habitat;

il proponente ha presentato istanza di Valutazione d'Incidenza per il rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda con nota ns prot. num. 13813 del 5/2/2021. Il procedimento è stato avviato dal Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte con nota prot. num. 18409 del 17/2/2021;

il territorio dell'AATV Lenta 2 è caratterizzato da un uso del suolo prevalentemente seminativo, in particolare alla coltura risicola, mentre una minima percentuale, l'8%, è rappresentata da copertura boschiva;

le specie oggetto di prelievo venatorio nell'ambito dell'AATV Lenta 2 sono: lepre comune, minilepre, fagiano, quaglia, tortora, beccaccino, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, colombaccio,

cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, volpe, beccaccia, cinghiale e capriolo;

l'AATV prevede di realizzare piani di ripopolamento di valenza pluriennali finalizzati alla ricostituzione di nuclei stabili e riproduttivi, mediante l'immissione di poche decine di individui riproduttori utilizzando apposite strutture di pre-ambientamento. Tuttavia nell'ambito della Relazione per la Valutazione d'Incidenza non vengono specificate le specie che saranno oggetto di tali piani;

l'AATV prevede inoltre di programmare interventi di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento di zone di rifugio e con disponibilità trofica nel periodo invernale;

alla luce della Relazione presentata si ritiene che il rinnovo della concessione dell'attività venatoria dell'AATV "Lenta 2" sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno del SIC IT1120026 "*Stazioni di Isoetes malinverniana*" e con gli obiettivi di conservazione del sito stesso, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte concernenti l'attività venatoria;

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
- Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- Vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020.
- Vista la L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- Vista la L.r. n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria".
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico venatoria "Lenta 2" nel Comune di Ghislarengo (VC), a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016, D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016 e D.G.R. 1-1903 del 4/9/2020 che si intendono qui integralmente richiamati, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lettera q) secondo cui è vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601B - Biodiversità e aree naturali)
Firmato digitalmente da Vincenzo Maria Molinari